

# SCHEMA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE COSTITUZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "C.E.R. VALLAGARINA SOC. COOP."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il tema delle “fonti rinnovabili” negli ultimi anni ha assunto un ruolo crescentemente prioritario nelle agende dei governi, europeo e nazionale;
- la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e, a livello europeo, l’Accordo di Parigi (2015) hanno posto le basi dei successivi interventi;
- tappa fondamentale è stata sicuramente l’“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, programma strategico sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, che annovera tra i 17 “goal” quello dell’“energia pulita ed accessibile” che guarda all’obiettivo di “assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” da perseguire, tra l’altro, tramite le seguenti leve: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale o garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni;
- tali presupposti hanno trovato successiva e concreta attuazione nella Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili dove si fa esplicito riferimento alle “comunità energetiche rinnovabili” come strumento per “aumentare l’efficienza energetica delle famiglie e di contributo a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura” e che hanno come obiettivo principale quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.”

La direttiva sopra citata attribuisce un ruolo chiaro agli enti locali indicando che *“La partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell’ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l’accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica”*, per poi chiarire che *“La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l’efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari”*;

Nel 2019 il green deal ha rafforzato ulteriormente il percorso della “transizione verde” in piena attuazione e che guarda alla cosiddetta “neutralità climatica” entro il 2050”;

Il legislatore nazionale, a partire dall’art. 42 bis (autoconsumo da fonti rinnovabili del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Milleproroghe), ha recepito successivamente la Direttiva (UE) 2018/2001 - cosiddetta RED2- dal decreto legislativo 8

novembre 2021, n. 199, norma che dedica il capo I del titolo IV (autoconsumo, comunità energetiche rinnovabile e sistemi di rete) proprio alle CER;

Il quadro è stato completato con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 “Attuazione della direttiva UE 2019/944”, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

In attuazione dei suddetti decreti l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha emanato il TIAD - Testo integrato per l’autoconsumo diffuso, pubblicato a dicembre 2022 ed aggiornato a gennaio 2024 (delibera 727/2022/R/eel successivamente modificata con delibera di data 30.01.2024 n. 15/2024/r/eel) che disciplina le specificità tecniche e la regolazione tariffaria dell’energia oggetto di autoconsumo diffuso e regola il meccanismo di funzionamento ed i contributi di valorizzazione che spettano all’energia autoconsumata nell’ambito delle configurazioni ammesse;

L’obiettivo delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia. In tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;

Il quadro nazionale di riferimento sul tema CER ha poi visto il completamento con l’emanazione da parte del MASE del decreto ministeriale n. 411 del 7 dicembre 2023, il cosiddetto “decreto attuativo”, entrato in vigore il 24 gennaio 2024, che ha introdotto e disciplinato due strumenti incentivanti per lo sviluppo delle CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti ed una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale;

Il predetto decreto del MASE intende incentivare la nascita e lo sviluppo delle CER e l’autoconsumo diffuso in Italia, guardando in particolare ai “piccoli Comuni” attraverso l’incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER (fonti di energie rinnovabili);

Come rafforzato nel vademecum per i Comuni - Autoconsumo individuale a distanza e Comunità di Energia Rinnovabile, predisposto dall’associazione nazionale comuni italiani (ANCI) in collaborazione con il gestore servizi energetici (GSE) *“Gli enti locali, in forma singola o associata, sono destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentono loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. In ogni caso, è quanto mai opportuno che il Comune sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile di tali azioni nell’ambito dell’attività di programmazione e di governo del territorio”*;

Come peraltro sottolineato dalla recente pronuncia della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia - n. 10/2025/PASP del 15 gennaio 2025 *“La partecipazione degli enti locali svolge un ruolo fondamentale nel percorso di avvio della comunità energetica, non solo per l’obiettivo delle attività cd. “istituzionali” che la CER mira a*

*realizzare, ma altresì per il più ampio disegno di sviluppo locale sostenibile. I Comuni sono gli enti esponenziali maggiormente rappresentativi della tutela degli interessi diffusi, che insistono in un ambito territoriale definito (art. 3, co. 2, d.lgs. 267/2000, T.U.E.L. “Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”); ANCI ha definito, inoltre, i Comuni “centri privilegiati per l’avvio di progetti di comunità energetiche dotate di una marcata impronta sociale e ambientale, in cui risorse pubbliche e private si coordinano all’interno di un percorso trasparente e condiviso per la gestione delle risorse energetiche locali”, ribadendo che “Un simile modello appare idoneo a garantire una partecipazione ampia e aperta sin dalla fase fondativa. La guida pubblica inoltre garantisce spesso la più ampia partecipazione e animazione territoriale, poiché l’ente locale è garanzia di tutela degli interessi di tutti, del territorio, dei fabbisogni della comunità, e per tale ragione è spesso un elemento di fiducia per la cittadinanza, qualunque ruolo il Comune decida di assumere nel percorso”;*

La legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) riconosce “l’autonomia delle comunità” (art. 1 comma 1), prevedendo che il “Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (art. 1 comma 2) e individuando le sue funzioni come di seguito: *“In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all’esercizio dell’azione amministrativa, nonché di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione”* (art. 2 comma 1);

Il quadro normativo sopra illustrato affida agli Enti locali un ruolo centrale, quali soggetti facilitatori per il coinvolgimento dei cittadini e quali promotori del processo virtuoso di costituzione delle CER come co-gestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;

Lo stesso Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 38-2024/I “Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo” ha sottolineato che “L’ingresso delle amministrazioni locali nella CER andrebbe incentivato dal legislatore italiano sulla base della dir. 2018/2001/UE” [...];

Vi è quindi ampia e convergente convinzione sul ruolo degli enti locali come attivatori di Comunità Energetiche Rinnovabili;

Nell’ultimo triennio il Consorzio BIM Adige Trento ha seguito con fattivo interesse l’evolversi del quadro sopra sintetizzato, ritenendo che il tema generale delle “fonti rinnovabili”, unitamente all’innovazione delle CER, rappresentassero in maniera puntuale strumenti per perseguire il “progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio consorziale”, alla base dell’azione dei BIM. Lo statuto del Consorzio individua in maniera chiara e puntuale i confini delle azioni e i ruoli che il medesimo, nella cornice del “progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio consorziale” legittimamente possa attuare nell’ambito dell’energia da fonti rinnovabili; lo statuto del Consorzio BIM Adige Trento, in particolare, individua nel “favorire e promuovere il progresso economico e sociale della popolazione dei Comuni consorziati nel BIM dell’Adige, [...] impiegando i proventi dei sovraccanoni che gli sono assegnati in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni o l’energia elettrica assegnata in sostituzione, parziale o totale, dei sovraccanoni stessi “lo scopo dell’Ente (art. 3); - lo stesso articolo stabilisce che:

“Il Consorzio può assumere funzioni delegate nelle seguenti materie, in quanto correlate in via diretta e indiretta alle finalità contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 959: a. salvaguardia del suolo; b. montagna; c. energia; d. ambiente; e. altre materie correlate

alle funzioni attribuite dalla legge” (comma 3); “Il Consorzio, al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino imbrifero montano dell’Adige, può assumere ogni iniziativa o attività diretta al perseguimento e al raggiungimento di tali scopi, tra cui la salvaguardia e la difesa dell’ambiente, in particolare di quello montano. A questo scopo, il Consorzio può, inoltre, svolgere le funzioni e i servizi previsti dalla legislazione vigente, oltre che quelli che gli sono delegati o in qualsiasi modo attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento, dai Comuni, dagli Enti territoriali e dalle Amministrazioni locali” (comma 4) oltre a costituire e partecipare a società di capitali la cui attività concorra a realizzare il progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio consorziale;

Rilevato che il Consorzio BIM Adige Trento risulta, per quanto sopra esposto e richiamato, partner e capofila rappresentante ideale, qualificato e competente per addivenire alla costituzione di un organismo che funga da impulso e collettore delle istanze energetiche del territorio.

Lo Statuto del Comune di Besenello, al suo articolo 25 prevede che “*il comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata*”.

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (“*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”) prevede peraltro che “*le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) omissis; c) omissis; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) omissis.*” Considerato che i servizi di interesse generale riguardano “*le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*”, si ritiene che si renda necessario l’intervento pubblico in tale contesto in quanto tali servizi sono strumentali per i bisogni della società amministrata e interpretando quale compito dell’amministrazione quello di stimolare l’accesso dei cittadini a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti.

Considerato che:

- nel 2022 il Consorzio BIM Adige Trento ha sottoscritto l’“Accordo di programma per la diffusione di impianti domestici di energia rinnovabile e delle comunità energetiche” insieme alla Provincia autonoma di Trento, i 3 Consorzi BIM del Trentino, la Federazione trentina della cooperazione (di seguito “FTC”) e l’associazione artigiani trentino; l’Accordo espressamente fa riferimento alle CER ove si indica che:

- “l’obiettivo comune dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, sulla scorta di quanto sino a qui riportato, è quello di incrementare la diffusione degli impianti fotovoltaici, anche con la finalità di sostenere la promozione dell’autoconsumo

collettivo attraverso le comunità energetiche rinnovabili riconosciute quali soggetti di animazione e sviluppo territoriale;

- “i requisiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 199/2021 per le Comunità energetiche rinnovabili si rinvengono nel modello societario della cooperativa che opera secondo i principi della porta aperta, della libera partecipazione del socio (una testa, un voto), della ricaduta sul territorio dei benefici prodotti dalla cooperativa”;
- il suddetto Consorzio, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 di data 13 marzo 2023 avente ad oggetto “Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): definizione regole attuazione contributo per Comuni consorziati”, ha garantito ai propri Comuni un contributo per attività funzionali alla nascita di una CER;
- il Consorzio, garantendo il generale supporto a tutti i Comuni, ritiene di focalizzare principalmente i propri sforzi sul progetto “CER VALLAGARINA”, anche in ragione della forte motivazione portata dalle amministrazioni comunali in questione (Nomi, Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo e Volano);
- in tal senso il Consorzio ha identificato la “CER Vallagarina” come progetto pilota che, nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare il modello replicabile su altri Comuni consorziati, mutuando modelli ed esperienze;
- con l’ultima FAQ del 17 ottobre 2024 il GSE ha sancito il superamento delle restrizioni legate alle zone di mercato, aprendo i confini delle CER oltre il limite della cabina primaria, garantendo una potenzialità ulteriore;

Dato atto della forte spinta e supporto garantito da parte del Consorzio BIM Adige e credendo fortemente nella necessità del proprio territorio di individuare delle modalità di promozione dell’autoconsumo collettivo al fine di migliorare le condizioni di vita della comunità stessa oltre alla sostenibilità economica ed ambientale nell’ottica sia del risparmio energetico globale che della sostenibilità da parte delle singole unità famigliari oltre ad incentivare una coscienza collettiva orientata all’affrancamento dalle fonti di approvvigionamento di natura fossile anche in forma di aggregazione sociale, il Comune di Besenello, con deliberazione della Giunta comunale numero 137 di data 14 dicembre 2023 ha stabilito di assumere, aderendo all’uguale volontà dei Comuni di Nomi, Volano, Aldeno e Calliano – ed anche nell’ipotesi che uno di detti enti rinunciasse - l’impegno ad avviare concretamente, con l’ausilio del BIM dell’Adige, il percorso per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sovracomunale, ponendo in essere le attività prodromiche finalizzate a detta costituzione e riconoscendo a tal fine al Comune di Nomi, il ruolo di Ente Capofila, di coordinatore tra i comuni partner, di soggetto di promozione dell’iniziativa.

Con successiva deliberazione della Giunta comunale numero 164 di data 30 dicembre 2024, su impulso del Consorzio BIM Adige, il Comune di Besenello ha avviato la fase conoscitiva relativa a tale iniziativa, tramite pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di valutare l’interesse degli utenti pubblici e privati del territorio consorziale in ordine alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile “CER Vallagarina”;

Dato atto che:

- con tale approccio è stato avviato uno studio di fattibilità per la costituzione di una CER promossa dal Consorzio BIM Adige Trento insieme ai Comuni di Nomi, Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo e Volano, unitamente alla Camera di commercio di Trento e le aziende Distilleria Marzadro e Vivallis s.c.a;
- tale studio di fattibilità (acquisito agli atti al prot. municipale n. 735 di data 14 febbraio 2025), redatto dalla società ENERGY4COM formalmente in tal senso incaricata da parte del Consorzio BIM Adige Trento, ha analizzato i dati raccolti dei sei comuni coinvolti oltre a quelli delle due aziende interessate definendo tre scenari di crescita graduale per la

CER (area pilota) nel periodo 2025-2029 caratterizzati da un aumento progressivo della capacità fotovoltaica installata e dal coinvolgimento crescente di utenze private. In dettaglio, come meglio evidenziato dal Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità energetica Rinnovabile Vallagarina allegato, gli scenari sono stati rappresentati come segue:

- nel primo scenario, previsto per il 2025, la CER partirà con un impianto fotovoltaico da 300 kWp, avviando la prima fase di condivisione dell'energia rinnovabile;
- nel 2026, la potenza installata crescerà con l'acquisto di ulteriori 419,8 kWp da parte del BIM Adige Trento, distribuiti su sei edifici comunali ad alto consumo energetico, con l'obiettivo di massimizzare l'autoconsumo e ridurre le spese energetiche degli enti locali, liberando risorse da reinvestire nello sviluppo territoriale;
- dal 2027 al 2029 è previsto un progressivo incremento degli investimenti in impianti fotovoltaici, coinvolgendo un numero crescente di famiglie per ottimizzare la condivisione degli incentivi GSE e massimizzare le ricadute economiche per il territorio;

Preso atto che, come evidenziato nel modello, “Questo approccio consente di distribuire il peso finanziario tra la cooperativa e i soci, garantendo sostenibilità e continuità nell’espansione degli impianti” e “Il modello si basa su una crescita graduale e solida, con un incremento costante degli incentivi e dei ricavi da produzione e condivisione dell’energia, rafforzando così la sostenibilità finanziaria e l’impatto economico positivo per i soci”;

Evidenziato che lo studio indica in maniera chiara e completa di dati quanto segue:

- a fine 2026 la potenza complessiva della CER sarà pari a 719,8 kWp senza alcun investimento a riguardo per la società cooperativa;
- lo scenario energetico ottimale è così definito perché prevede una potenza fotovoltaica a servizio della CER utile a produrre l’energia necessaria al fabbisogno elettrico diurno dei POD appartenenti alla CER stessa;
- “l’energia autoconsumata e condivisa, ovvero quella maggiormente valorizzata economicamente, è tutta quella prodotta, questo perché gli investimenti sono tarati rispetto al fabbisogno energetico puntuale dei POD dei fondatori della CER”;

Dal Business Plan emerge inoltre che l’analisi energetica è stata confrontata - ai soli fini di come benchmark - con il simulatore del GSE, messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento attraverso il portale dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE), riscontrando, pur nei limiti del simulatore che non permette di inserire la totalità dei POD utilizzati nello studio di fattibilità, che i valori di produzione di energia elettrica da fotovoltaico coincidono in entrambi gli strumenti di analisi;

Considerato inoltre in generale, che l’energia condivisa consentirà alla CER di percepire per 20 anni gli incentivi di legge, sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa; ed in particolare che, il trend crescente dei ricavi, la configurazione in esercizio al 2029 con un potenziale fotovoltaico di 1.130 kWp riuscirebbe a generare nei vent’anni successivi di incentivazione per l’energia condivisa - quindi fino al 2049 - un ricavo complessivo pari a oltre 3,2 milioni di euro a fronte di un investimento di euro 800.000,00;

Evidenziato inoltre che lo studio di fattibilità è stato completato da un’approfondita analisi “SWOT” (strumento di [pianificazione strategica](#)) usato per valutare i punti di forza (**Strengths**), le debolezze (**Weaknesses**), le opportunità (**Opportunities**) e le minacce

(*Threats*) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba prendere un decisione per il raggiungimento di un obiettivo), al fine di guidare la pianificazione delle azioni futuro in modo strategico, ragionato e ponderato;

Considerato che nel piano finanziario non si prevedono investimenti diretti della CER nel biennio 2025-2026 e che l'ipotesi di investimenti per il triennio 2027-2029 è comunque un'ipotesi, pur migliorativa, non determinante per gli equilibri finanziari della CER, che rimarrebbero comunque sostenibili. Nello studio si evidenzia, infatti, che "A partire dal 2027, anche in assenza di investimenti diretti da parte della cooperativa stessa, i membri della comunità potrebbero comunque beneficiare della condivisione dell'energia prodotta da impianti esistenti o da nuovi impianti realizzati autonomamente dai singoli partecipanti, favorendo l'autoconsumo condiviso e migliorando l'efficienza complessiva del sistema energetico locale";

Preso atto che i costi presunti per la costituzione della CER saranno contenuti nel limite massimo di euro 3.000,00, come confermato al Consorzio BIM Adige dalla Federazione trentina delle cooperative che metterà a disposizione le condizioni economiche per le prestazioni del dott. Guglielmo Giovanni Reina, esperto in materia di CER ed indicato dalla Federazione trentina delle cooperative, come da comunicazione acquisita al prot. 692/2025 consorziale di data 11.2.2025;

Precisato che ai sensi della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 è prevista per la CER la revisione cooperativa obbligatoria che sarà effettuata tramite la Federazione trentina delle cooperative;

Preso atto dalla stessa Federazione trentina delle cooperative, sempre per il tramite del Consorzio BIM Adige Trento, che in sede di iscrizione alla Federazione stessa della CER verrà riconosciuto un contributo una tantum di euro 5.000,00 (Promocoop) che potrà coprire i costi di costituzione/avvio, come da nota acquisita al prot. consorziale n. 587/2025 di data 6 febbraio 2025;

Considerato, peraltro, che il Consorzio BIM Adige Trento, con deliberazione del Consiglio direttivo e con successivo provvedimento del Direttore consorziale n. 71 di data 8 maggio 2024 ha destinato la somma di euro 12.500,00 per spese di start up della CER Vallagarina;

Dato atto che gli incentivi annui previsti (GSE) unitamente alle somme sopra indicate - per complessivi euro 17.500,00 - consentono di sostenere ampiamente le spese di gestione;

Ritenuto che l'ipotesi progettuale guardi ad un investimento diretto del Consorzio BIM Adige Trento per sostenere l'avvio della CER tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle superfici comunali per complessivi 419,8 kWp stimati;

Tale intervento è coerente con le indicazioni di ANCI il quale sottolinea che il Comune come soggetto promotore può contribuire "in modo ulteriormente proattivo alla costituzione di Comunità energetiche mettendo a disposizione i propri asset quale i tetti di edifici e aree da recuperare [...]"

Considerato che tale investimento avrà un doppio beneficio:

- per i comuni, tramite l'autoconsumo, la riduzione dei costi delle utenze;
- per il territorio tramite gli incentivi garantiti dal GSE;

Ritenuto che tale investimento, come evidenziato da ANCI stessa, "può far leva per investimenti privati" nel settore;

Considerato che la finalità principale degli investimenti è di ampliare progressivamente il coinvolgimento delle famiglie, massimizzando, di conseguenza, i benefici per il territorio;

Ritenuto peraltro che la costituzione della CER debba guardare anche ai tempi strettissimi dettati dal termine di presentazione delle domande di contributo PNRR-GSE che garantirebbe un contributo del 40% della spesa dell'investimento sostenuta dal Consorzio BIM Adige Trento;

Considerato inoltre che la costituzione della CER è presupposto necessario per i cittadini, aderenti alla Comunità, per poter accedere ai contributi per installazione di impianti fotovoltaici promossi dal bando GSE-PNRR per le CER (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo): elemento questo che rafforza il valore della CER per il territorio;

Ricordato nuovamente che:

- in funzione del corretto svolgimento del procedimento di costituzione della CER, la giunta comunale con deliberazione n. 164 di data 30.12.2024, ha approvato l'avvio della fase conoscitiva del progetto CER tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico al fine di valutare l'interesse degli utenti pubblici e privati del territorio consorziale a costituire la Comunità Energetica Rinnovabile;

- la manifestazione di interesse, pubblicata sul sito istituzionale del Comune e collocata in modo da facilitarne la visione è stata pubblicata in data 03 gennaio 2025 ed è ancora aperta per consentire la massima informazione e partecipazione all'iniziativa;

- le manifestazioni di interesse pervenute, monitorate periodicamente, saranno valutate in seguito alla costituzione della CER, garantendo in tal modo il soddisfacimento pieno del principio della massima partecipazione stabilita dalla normativa in materia;

- al fine di garantire una più ampia informazione alla cittadinanza ed a completamento degli obblighi informativi di cui alla predetta manifestazione di interesse il Consorzio BIM ha organizzato, congiuntamente alla Camera di Commercio di Trento, un ciclo di quattro eventi sul tema CER sul territorio consorziale, aperti alla collettività ed agli operatori del settore; nel corso dell'evento svoltosi presso la cantina Vivallis (18 dicembre 2024) è stata illustrata, tra gli altri temi, l'ipotesi progettuale di CER VALLAGARINA e, in tale occasione, si sono raccolte diverse informali volontà di adesione alla nascente CER;

Evidenziato altresì che:

- per quanto attiene alla scelta della forma giuridica, visto quanto già condiviso con gli altri enti sottoscrittori, e fatta propria la valutazione del Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 38-2024/I che la definisce quale *"ottimale per la gran parte delle CER si andranno a costituire dovendo corrispondere tali enti a imprenditori mutualistici, aperti, democratici e possibilmente solidaristici. Inoltre, solo la forma cooperativa consente di perseguire, contemporaneamente, uno scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e dei limitati scopi altruistico e lucrativo"*, si è scelto per la costituzione della CER da parte del Comune di Besenello, del Consorzio BIM Adige Trento e degli altri cinque Comuni dell'area pilota (in quanto enti pubblici) la forma di società cooperativa a prevalente scopo mutualistico (che consente un numero di soci superiore a venti, auspicabile in futuro per la CER, con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci), rispondente inoltre ai principi di democraticità, mutualità e massima partecipazione caratterizzanti la CER;
- in particolare, i principali punti di forza che hanno portato verso la forma cooperativa sono:

1. la patrimonialità perfetta che permette da un lato di non esporre a rischi economici e finanziari i soci e dall'altro una maggiore solidità e credibilità verso il mondo del credito e dell'accesso a finanziamenti;
2. la democraticità e lo scopo senza fini di lucro.

L'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nel già citato vademecum redatto in collaborazione con il gestore servizi energetici (GSE), si esprime anch'essa positivamente sulla forma cooperativa sottolineando che “La cooperativa è tra le forme più strutturate e, per finalità e storia, rappresenta un'altra ipotesi praticabile per costituire una comunità energetica a trazione pubblica. Sono note infatti esperienze di comunità per la condivisione di energia costituite in forma di cooperativa di comunità, fattispecie particolare della forma cooperativa normata in molte Regioni. Ha per contro diversi vantaggi tra cui essere una forma giuridica societaria nota ai Comuni e avere un meccanismo di voto democratico (una testa un voto), con possibilità di alcune deroghe statutarie. Essa, inoltre, è caratterizzata dalla “porta aperta”, sicché è sempre possibile ammettere con facilità nuovi soci, così come consentire ai soci di uscire attraverso l'esercizio del recesso”;

Considerato altresì che:

- la CER, come specificato all'art. 31 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati, quali persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31.12.2009, n. 196 accomunati dal fatto che la loro partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale e industriale principale;

- la CER cooperativa consente una partecipazione “democratica” sia in fase di produzione che di consumo di energia. Le caratteristiche distintive che caratterizzano la cooperazione sono presenti per natura nella CER anche in considerazione che il profitto non è il fine ultimo delle proprie attività in quanto l'obiettivo principale risiede nella realizzazione di un beneficio sociale, ambientale e dopo, anche, economico. Oltre a ciò, le CER cooperative, sono predisposte anche per ottenere e mantenere un forte legame con il territorio in cui operano; sul punto, inoltre, anche la dottrina maggioritaria e pure gli studi ritengono preferibile, per la gestione di una CER a prevalente controllo pubblico, la forma cooperativa rispetto ad altre forme;

- la CER assume un ruolo importante nel processo di “transizione energetica” con una funzione strategica per il territorio e per i cittadini per un uso più responsabile e consapevole dell'energia;

- in base alla normativa sopra citata, le CER possono essere costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la Comunità medesima dovrà perseguire, con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa;

Ritenuto che la costituzione di una CER, per i benefici economici ma anche ambientali e sociali che porterà ai cittadini del territorio risponde concretamente all'interesse pubblico ed alle finalità dell'Ente;

Considerato, peraltro, che il Consorzio ha aderito al progetto europeo ECOEMPOWER, sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento tramite l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) e coordinato dalla fondazione Bruno Kessler con l'obiettivo di

creare servizi a supporto delle comunità energetiche, sia esistenti che ancora da istituire e ritenutolo pertanto partner ideale in tale progetto;

Considerato che il documento di ANCI chiarisce che “Un Comune può scegliere di aderire a una o più comunità già costituite o costituende sul proprio territorio, promosse da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, etc. Questo può consentire all’ente locale di valorizzare i propri consumi laddove non abbia le risorse per investire in impianti a fonti rinnovabili, o viceversa di incrementare la valorizzazione energetica del proprio patrimonio situato in aree distanti e/o isolate rispetto ai principali centri di consumo dell’ente. In questo caso, il Comune non sarà gravato dai costi di progettazione, di sviluppo e di costituzione della CER, ma prenderà parte all’iniziativa offrendo il proprio contributo in un eventuale momento successivo e nella modalità più confacente alle proprie circostanze:

A) come consumatore, facendo ingresso nella configurazione con uno o più dei POD di titolarità comunale in cui si registrano solo prelievi di energia;

B) come prosumer (ovvero produttore e consumatore), mettendo a disposizione della comunità uno o più impianti di cui è titolare, partecipando pertanto sia come produttore che come consumatore tramite POD diversi;

C) e/o come produttore, i cui impianti siano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.

Tale possibilità è espressione del principio della cd. porta aperta che caratterizza le CER, che prevede una adesione aperta e priva di limiti ingiustificati all’ingresso di membri in una Comunità già esistente (art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. 199/2021); visto il quadro normativo nazionale in materia di società pubbliche, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e parimenti la disciplina provinciale, art. 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

Dato atto che il quadro normativo provinciale è completato da alcune deliberazioni attuative della Giunta provinciale, da ultimo la deliberazione n. 1852 del 04 ottobre 2024 ad oggetto “Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione dei compensi, ai sensi dell’articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, spettanti ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale nelle società controllate, direttamente e indirettamente dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 787 di data 9 maggio 2018. Modifiche puntuali delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 e n. 239 di data 25 febbraio 2022”;

Considerato inoltre che l’art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” stabilisce che le amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria;

Richiamata al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti FVG/52/2023/PASP riguardante l’adesione del comune di Fontanafredda ad una CER esistente in forma cooperativa, per la quale la Corte dei Conti, pur esprimendosi favorevolmente, ha ravvisato la necessità “di un attento monitoraggio dell’operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa”; ritenuto di fare

proprio il principio sopra richiamato nel parere della Corte dei Conti in merito alla necessità di un costante ed attendo monitoraggio della stessa;

Considerato che il Consorzio BIM Adige Trento, nel ruolo di Consorzio di comuni, riveste un ruolo di promotore e facilitatore della suddetta CER oltre che quale soggetto aggregatore dei propri comuni consorziati;

Richiamato lo scopo prevalentemente mutualistico e sociale delle CER di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021 secondo cui qualsiasi CER deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità (in attuazione dell'art. 2, p. 16 dir. 2018/2001/UE);

Visto l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021 che precisa infatti come l'energia autoprodotta (dalla CER) è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;

Visto l'art. 4, comma 2 del TUSP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precise; considerato che il comune di Besenello, come gli altri soci pubblici, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì aderire quale socio fondatore al quale spetta l'obbligo della corresponsione della sola quota sociale di euro 25,00;

Ribadito altresì che la CER soc. coop. avrà finalità prevalentemente mutualistiche e perseguità per statuto lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre questa amministrazione a rischi d'impresa;

Considerato che, in conformità all'art. 5 del TUSP la società cooperativa in quanto strumento societario, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere investimenti in impianti e nell'implementazione di tecnologie innovative, dotando gli utenti di strumenti avanzati per la gestione dei servizi di flessibilità per la rete di distribuzione, dimostrando così la sua infungibilità e unicità nel contesto economico e sociale attuale; considerato che nella definizione progettuale è stato seguito il modello (fasi) definito da ANCI nel vademecum specificatamente (Comunità promossa da un Comune\_fasi");

Considerato che in tal senso, nel definire la proposta organizzativa per la CER, si è provveduto a:

- individuare una forma giuridica idonea al perseguimento dello scopo sociale, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, scegliendo la società cooperativa, per le ragioni sopra esposte;
- definire un modello di ripartizione dei benefici economici e dei costi coerente con la disciplina della finanza degli Enti locali, prevedendo nella bozza di atto costitutivo, in prima applicazione, il riparto degli incentivi e nella bozza di statuto il richiamo ai limiti del premio eccedentario 55% ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto Ministeriale n. 411 del 7 dicembre 2023 tabella All. 1;
- individuare un modello di governance coerente con l'obiettivo di garantire una gestione trasparente e partecipata fissando un numero di componenti il Consiglio di amministrazione rappresentativo dei soci nel rispetto della normativa nazionale e provinciale (art. 18bis L.P. 1/2005);
- predisporre una bozza di statuto che riporti i seguenti requisiti minimi:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3 legge 31.12.2009, n. 196 situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- c. la comunità è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionali;
- e. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all' All. 1 al D.M. 414/2023 sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisi;

Viste le proposte di atto costitutivo e di statuto della costituenda “C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.”, condivise con il supporto della Federazione trentina della cooperazione e trasmesse dal Consorzio BIM Adige ed indicate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, in applicazione dell'art. 18 bis della LP n. 1/2005 e dalle deliberazioni attuative, (ultima delle quali la n. 1582/2024) è stato condotto da parte del Bim Adige Trento un approfondimento con il Consorzio dei comuni trentini e con il Servizio gestione società partecipate della Provincia autonoma di Trento;

Preso atto della nota trasmessa dal Consorzio BIM Adige Trento al Servizio gestione società partecipate in data 11 febbraio 2025, prot. consorziale n. 0000677 e preso atto del riscontro positivo avuto dal Servizio medesimo con nota di data 12 febbraio 2025; preso atto e recepite le indicazioni formulate dal Consorzio dei comuni trentini;

Considerato che il quadro provinciale di riferimento, in particolare il Protocollo d'intesa approvato ai sensi dell'art. 8 co. 3 lett e) della l.p. n. 27/2010, nonché le deliberazioni della Giunta provinciale adottate in attuazione dell'art. 18 bis l.p. n. 1/2005, attribuiscono al socio pubblico controllante responsabilità e poteri autorizzatori, ispirati essenzialmente a ragioni di contenimento della spesa, di natura pubblicistica, e che si concretizzano anche al di fuori del perimetro delle attribuzioni assembleari e, pertanto dell'oggetto tipico dei sindacati di voto;

Preso atto che l'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 prevede che *“nel caso in cui il controllo della società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del presente Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del*

*Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società”;*

Ritenendo di condividere e fare propria la lettura proposta dal Consorzio dei comuni trentini, si è ritenuto che il rispetto della disposizione sopra riportata possa essere assicurata anche con strumenti diversi dal patto parasociale, quali:

- l'inserimento nello statuto di una clausola che riconosca l'assoggettamento della società alle disposizioni, statali e provinciali, in materia di società a controllo pubblico fintantoché permarrà la condizione di prevalenza dei soci pubblici all'interno della compagnie sociale; tale elemento è già presente nella proposta di Statuto;
- il rimando, nei provvedimenti che autorizzano la costituzione della società, alla stipula di una convenzione/protocollo d'intesa fra gli enti pubblici soci, con i contenuti di cui all'art. 1 comma 6 del protocollo citato, e come tale non soggetto ai vincoli di forma e durata espressi dalla normativa civilistica. In alternativa, potrebbe anche essere valutato il diretto inserimento, in tutte le deliberazioni, di previsioni di identico contenuto, che possano sancire l'intervenuto accordo sui profili in oggetto;

Preso atto che, per semplificazione ed economicità dei provvedimenti, si è deciso di inserire direttamente nel dispositivo della presente deliberazione quanto previsto dal citato art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 indicando, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, quale ente capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, il Consorzio BIM Adige Trento;

Precisato che tale volontà dovrà essere confermata nell'analogo provvedimento di costituzione della CER anche da tutti gli enti pubblici soci fondatori, come sopra indicati;

Ritenuto opportuno ribadire che la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori; ricordato che la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

Allo stesso modo l'art. 24 della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale n. 19/2016, disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER; ritenuto che, per quanto sopra richiamato, siano soddisfatti i requisiti e le finalità per la partecipazione di questo ente nella costituenda CER con acquisto di una quota della "C.E.R. VALLAGARINA" ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 19.08.2016, n. 175 essendo la suddetta partecipazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e rispondente ai criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come sopra già illustrato; ritenuto inoltre che tale scelta non solo sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ma che costituisca attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 1 della L. 241/90, a differenza di quanto potrebbe essere invece una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia; visto l'art. 2525 (quote e azioni) del codice civile che disciplina il

valore nominale minimo delle quote per i partecipanti alle società cooperative; considerato che il comune di Nomi intende partecipare quale socio fondatore acquisendo 1 (una) quota della Comunità Energetica Rinnovabile “C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.” per un importo di € 25,00;

Considerato inoltre che l’art. 5 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 individua una serie di prescrizioni da adempiere:

- comma 1: “[...] l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”;
- comma 2: “L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;
- comma 3: “L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (, e alla Corte dei conti ....”

Considerato che, in attuazione della deliberazione della giunta comunale n. [ ] di data [ ], immediatamente eseguibile, si è provveduto a pubblicare all’albo telematico la presente proposta di deliberazione per dieci giorni (dal [ ], come da relata agli atti) a garanzia della consultazione pubblica e a richiedere il prescritto parere preventivo al revisore dei conti sia in merito alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell’iniziativa che alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto (partecipazione) con le norme dei trattati europei;

Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti prot. n. [ ] di data [ ];

Dato atto che successivamente all’approvazione il presente provvedimento di costituzione della CER sarà trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei conti per i necessari adempimenti;

Atteso che per la costituzione della CER è stato individuato dal parte del Comune capofila il Notaio dott. Guglielmo Giovanni Reina, esperto in materia di CER;

Ritenuto quindi di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante di questo comune, ad intervenire all’atto costitutivo della “C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.” con sede, in fase costitutiva, presso il BIM Adige Trento in Piazza Centa 13/1 a Trento;

Precisato che la Federazione trentina della cooperazione, cui la CER sarà iscritta, garantirà il successivo necessario supporto contabile/amministrativo (vidimazione e tenuta libri contabili, revisione contabile obbligatoria cooperative, ecc.);

Ritenuto di autorizzare il Sindaco alla firma dell’atto costitutivo, e dello statuto (come da bozze allegate, salvo eventuali modifiche) della “C.E.R. VALLAGARINA”;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta della presente deliberazione sia il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario comunale che il parere favorevole sulla regolarità contabile e di copertura finanziaria del responsabile del Servizio finanziario;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. h) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Ritenuto che, stante la necessità di dare operatività nel minor tempo possibile alla CER al fine di usufruire di tutti gli incentivi economici ad ora presenti sul panorama nazionale, siano integrati i presupposti per dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento in approvazione ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali per la Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;

Vista la L.P. 9.12.2015, n. 18 recante "Modificazioni della [legge provinciale di contabilità 1979](#) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 30.12.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, corredata dalla nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Richiamata la deliberazione n. 162 di data 30 dicembre 2024 della Giunta comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. e dato atto che, fintanto che la società sarà a controllo pubblico, la stessa sarà soggetta a tutte le norme ivi previste in quanto compatibili alla normativa provinciale vigente in materia di società partecipate come sopra richiamate, come previsto dallo Statuto medesimo;

Viste le leggi provinciali n. 1/2005, n. 27/2010 e n. 19/2016;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. \_\_\_\_\_ su n. \_\_\_\_\_ consiglieri presenti e votanti, contrari \_\_\_\_\_, astenuti \_\_\_\_\_, accertati e proclamati del presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta in ordine al contenuto del presente provvedimento;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. \_\_\_\_\_ su n. \_\_\_\_\_ consiglieri presenti e votanti, contrari \_\_\_\_\_, astenuti \_\_\_\_\_, accertati e proclamati del presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta in ordine alla immediata eseguibilità del provvedimento medesimo;

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo studio di fattibilità (Business Plan previsionale) funzionale alla costituzione della "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

2. di approvare, per le ragioni citate in premessa, l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop." con acquisizione di numero una quota sociale per un importo di valore pari ad euro 25,00;
3. di approvare le proposte di Atto costitutivo e di Statuto allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 2 e allegato n. 3);
4. di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e successive deliberazioni della Giunta provinciale attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1855/2012 che, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nel Consorzio BIM Adige Trento;
5. di precisare che l'accordo, di cui al punto precedente, dovrà essere condiviso e confermato nell'atto deliberativo di costituzione della CER anche da parte degli altri enti soci fondatori, come indicati in premessa;
6. di autorizzare il Sindaco alla firma dell'Atto costitutivo e dello Statuto della costituenda "CER VALLAGARINA soc. coop." di cui al punto 3), allegati in bozza al presente provvedimento, autorizzando eventuali modifiche formali e non sostanziali agli stessi se ritenute necessarie e demandando tale costituzione al Notaio come sopra individuato, previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP;
7. di autorizzare il Sindaco e la Giunta comunale ad approvare eventuali modifiche alla proposta di Statuto e di Atto costitutivo che emergessero eventualmente necessarie in fase di stesura finale innanzi al Notaio, con particolare riferimento ad aspetti pubblicistici e normativi;
8. di autorizzare il Sindaco e la Giunta comunale ad assumere ogni decisione ed atto funzionale alla piena attuazione e operatività della CER, tra cui l'iscrizione alla Federazione trentina della cooperazione per il supporto e l'incentivo Promocoop in premessa richiamati, con l'impegno a relazionare al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
9. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D. Igs. 175/2016, oltre che per opportuna conoscenza agli altri enti soci fondatori ed alla Federazione trentina della cooperazione;
10. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento quale onere relativo alla partecipazione alla CER pari ad euro 25,00 alla Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - cap. 272 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025;
11. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.;
12. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi